

TAVOLA DI ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE

(€/migliaia)	31.12.2009	31.12.2008	Variazioni
A. IMMOBILIZZAZIONI			
Immobilizzazioni materiali	421	265	156
Immobilizzazioni finanziarie	1.466.615	1.365.604	101.011
	1.467.036	1.365.869	101.167
B. CAPITALE DI ESERCIZIO			
Rimanenze	13.263	13.256	7
Crediti commerciali	313.258	332.379	(19.121)
Altre attività	159.267	185.373	(26.106)
Debiti commerciali	(41.699)	(51.914)	10.215
Altre passività	(91.260)	(122.705)	31.445
	352.829	356.389	(3.560)
C. CAPITALE INVESTITO dedotte le passività d'esercizio (A + B)	1.819.865	1.722.258	97.607
D. FONDO TFR	(7.252)	(7.362)	110
CAPITALE INVESTITO dedotte le passività d'esercizio ed il TFR (C - D)	1.812.613	1.714.896	97.717
coperto da :			
E. CAPITALE PROPRIO			
Capitale versato	240.080	240.080	0
Riserve e risultati a nuovo	2.231.763	2.155.658	76.105
Utile dell'esercizio	63.717	76.105	(12.388)
	2.535.560	2.471.843	63.717
F. FONDI ACCANTONAMENTO	1.651.385	1.698.039	(46.654)
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO A M/L TERMINE	0	0	0
H. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE			
Debiti finanziari a breve	1.273	1.537	(264)
Disponibilità e crediti finanziari a breve	(2.150.234)	(2.231.698)	81.464
Titoli a reddito fisso	(225.371)	(224.825)	(546)
	(2.374.332)	(2.454.986)	80.654
TOTALE c.s.(E+ F+G+H)	1.812.613	1.714.896	97.717

RENDICONTO FINANZIARIO

(€/migliaia)

2009**2008****A. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI
(compresi titoli a reddito fisso)****2.454.986****2.153.454****B. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO**

Utile dell'esercizio

63.717

76.105

Ammortamenti

60

36

Rivalutazioni / svalutazioni di immobilizzazioni

(471)

203.255

Variazioni del capitale di esercizio

3.559

450.650

Variazione netta del TFR e dei fondi rischi

(46.764)

(196.092)

20.101**533.954****C. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
IN IMMOBILIZZAZIONI**

Materiali

(215)

(200)

Finanziarie

(299.540)

(159.400)

Prezzo di realizzo e valore di rimborso di immobilizzazioni

199.000

177.178

(100.755)**17.578****D. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO**

Nuovi finanziamenti

0

0

Rimborsi di finanziamenti

0

0

0**0****E. DISTRIBUZIONE DI UTILI/RISERVE****0****(250.000)****F. FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO (B + C + D + E)****(80.654)****301.532****G. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI
(compresi titoli a reddito fisso)****2.374.332****2.454.986**

1. ATTIVITÀ SVOLTA

Progetto “Fintecna per l’Abruzzo”

Al fine di dare concreta attuazione agli interventi di propria competenza disposti dalla richiamata Legge 24 giugno 2009, n. 77 e dalle Ordinanze successivamente emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato costituito un Gruppo di lavoro con lo specifico incarico di realizzare il Progetto speciale denominato “Fintecna per l’Abruzzo”.

Le attività svolte a supporto della popolazione colpita dagli eventi sismici che hanno interessato, nell’aprile 2009, il territorio della Regione Abruzzo, si sono tradotte, nella fase preliminare, nel supporto alle principali Istituzioni coinvolte (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Protezione Civile e Comune di L’Aquila) nell’ottica di definire il quadro di riferimento normativo di specifico interesse nonché le linee attuative degli interventi di propria competenza.

L’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3803 - emanata il 15 agosto 2009 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del successivo 21 agosto – ha ampliato le competenze inizialmente assegnate dalla Legge alla Società stabilendo l’estensione dell’intervento anche a supporto dei Comuni - ai fini dell’istruttoria amministrativa delle domande di contributo presentate dagli aventi diritto – sulla base di apposita Convenzione da stipularsi con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’Ordinanza stabilisce, tra l’altro, che gli oneri sostenuti dalla Fintecna per l’attuazione di detto intervento sono ricompresi nell’autorizzazione di spesa di cui alla Legge n. 77/2009.

Nel più ampio quadro delle competenze attribuite in materia di istruttoria amministrativa delle domande di accesso alle agevolazioni finanziarie disposte dalla Legge 24 giugno 2009 n. 77 e dalle diverse Ordinanze emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Società ha potuto concretamente avviare la propria attività di assistenza al pubblico, a supporto in particolare del Comune di L’Aquila dall’agosto 2009, successivamente all’emanazione della citata Ordinanza n. 3803 del 15 agosto 2009 che ne ha ampliato, come detto, le competenze.

Per quanto riguarda l’attività di supporto agli altri Comuni colpiti dal sisma, soltanto nel mese di novembre è stato emanato dal Dipartimento della Protezione Civile il provvedimento

amministrativo che ha stabilito le modalità in base alle quali le altre Amministrazioni territoriali possono avvalersi dell'assistenza di Fintecna e degli altri soggetti coinvolti nel processo di valutazione tecnica ed economica delle richieste di contributo. Peraltro, nelle more della predisposizione di tali indirizzi, la Società ha avviato gli opportuni contatti con i Sindaci dei circa 60 Comuni rientranti nel "cratere" terremotato, ai quali sono stati rappresentati elementi informativi sul quadro normativo di riferimento, sullo specifico ruolo affidato a Fintecna e sulle procedure da seguire per l'ottenimento delle agevolazioni di Legge.

Analoghi contatti sono intervenuti con le banche, presenti nel territorio terremotato, interessate – sulla base della Convenzione ABI/Cassa Depositi e Prestiti – all'istruttoria per la concessione dei finanziamenti agevolati previsti dalla Legge.

Per assicurare adeguato supporto al Comune di L'Aquila è stata costituita una specifica struttura operativa, collocata presso la Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza presso la località Coppito (AQ), che si avvale, complessivamente, di circa 30 unità.

La struttura ha assicurato ai soggetti interessati adeguata assistenza e consulenza per la corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento, la predisposizione delle domande di contributo, l'individuazione della documentazione da allegare e le verifiche circa la completezza della stessa, nonché per l'accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative ai fini dell'erogazione delle agevolazioni di legge. Detta attività ha consentito di istruire, alla data del 31 dicembre 2009, complessivamente n. 8.472 pratiche per la richiesta di contributi o finanziamenti relativi alle agevolazioni previste nelle diverse Ordinanze.

L'istruttoria ha richiesto, in particolare, la verifica dei requisiti necessari da parte del richiedente e della completezza della documentazione sia di carattere formale che di tipo tecnico; in dettaglio le domande presentate riguardano n. 7.409 immobili il cui esito di inagibilità è stato classificato B (edificio temporaneamente inagibili – tutto o parte – ma agibile con provvedimenti di pronto intervento), n. 988 immobili con esito C (edificio parzialmente inagibile) e n. 75 immobili con inagibilità di tipo E (edificio inagibile).

A seguito di tale attività il Comune dell'Aquila alla data del 31 dicembre 2009 aveva emesso circa n. 5.900 autorizzazioni per la concessione del contributo provvisorio per immobili con esito di tipo B, C ed E, nonché circa n. 1.900 autorizzazioni a titolo definitivo.

Nell'ottica di migliorare e snellire il procedimento di esame delle richieste, la Società ha attivato un numero verde nonché - nell'ambito del sito istituzionale di Fintecna - una specifica sezione dedicata al relativo progetto, alla quale gli utenti possono accedere direttamente per acquisire adeguata conoscenza delle modalità di accesso al contributo, la modulistica necessaria alla presentazione delle relative domande di contributo, con la possibilità di compilare le stesse on-line.

Nell'ambito delle iniziative finalizzate a contribuire al soddisfacimento delle necessità abitative della popolazione colpita dagli eventi sismici verificativi in Abruzzo, la Società ha inoltre sottoscritto quote del Fondo comune di investimento immobiliare AQ in misura pari al 25% dell'equity per un ammontare complessivo di € milioni 10. Il Fondo ha avviato l'acquisto di unità abitative già ultimate o in fase di completo realizzo a L'Aquila, attualmente di proprietà di imprese edili locali, da assegnare in locazione agevolata a nuclei familiari le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili a seguito degli eventi sismici.

Sotto tale profilo l'attivazione di detto Fondo AQ ha rivestito significativo interesse da parte del Dipartimento della Protezione Civile che, a tal fine, si è reso promotore di specifiche Ordinanze emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che hanno previsto ed autorizzato la partecipazione di Fintecna al Fondo stesso ed assicurato alla medesima – su richiesta della Società – specifiche garanzie a salvaguardia dei propri interessi.

A seguito dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, la Società ha altresì messo a disposizione del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposita Convenzione, un nucleo di risorse professionali composto da esperti in informatica, per assicurare il necessario supporto alle attività di censimento finalizzate alla determinazione dei fabbisogni alloggiativi per i cittadini con abitazioni classificate inagibili.

Partecipazioni e razionalizzazione societaria di Gruppo

E' proseguita nell'esercizio l'attività di indirizzo, supporto e controllo delle partecipate nell'ottica di accrescerne il valore e di preconstituire – anche attraverso interventi di “ristrutturazione”

finanziaria e di razionalizzazione – le condizioni per una conveniente collocazione delle stesse sul mercato realizzando, in proposito, specifici processi di privatizzazione.

Più in particolare, per quanto concerne il processo di dismissione della Tirrenia, l'impegnativa attività svolta da Fintecna – in costante rapporto con l'Azionista ed i Dicasteri competenti - si è andata sviluppando in stretta correlazione con le tematiche di fondo dell'operazione che si è reso necessario approfondire in parallelo con la progressiva definizione degli indirizzi di Governo e del quadro normativo di riferimento.

In proposito si ricorda, preliminarmente, che detta privatizzazione si inquadra nell'ambito delle seguenti disposizioni normative:

- il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350) che stabilisce le modalità di dismissione delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli Enti pubblici e prevede in particolare (art. 1, comma due) che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 la quale all'art. 1, comma due prevede che "per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione".

A quest'ultimo riguardo e con riferimento all'evoluzione del quadro normativo ed amministrativo intervenuta nel corso dell'esercizio 2009, assume prioritaria rilevanza il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2009 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2009, n. 99 - che definisce i criteri di privatizzazione e le modalità di dismissione della partecipazione detenuta da Fintecna nel capitale della Tirrenia di Navigazione S.p.A..

Assume altresì significativo rilievo l'emanazione, intervenuta sempre nell'esercizio 2009, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166) che ha prescritto:

- "al fine di adeguare l'ordinamento nazionale ai principi comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle relative rotte", il trasferimento a titolo gratuito dell'intero capitale sociale della: a) Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.A. alla Regione Campania; b) Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.A. alla Regione Sardegna; c) Toremar – Toscana Regionale Marittima S.p.A. alla Regione Toscana";

- “al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento, entro il 30 settembre 2010, del processo di privatizzazione”, la proroga delle convenzioni fino a tale data nei limiti degli stanziamenti previsti dallo stesso decreto legge.

Il richiamato decreto dispone inoltre l'approvazione di: (i) uno schema di Convenzione, avente durata non superiore a 8 anni, tra Tirrenia ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze; (ii) uno schema di Convenzione, avente durata non superiore ai 12 anni, per la Siremar, sentita anche la Regione Siciliana. Dette Convenzioni saranno stipulate ed entreranno in vigore all'atto del completamento delle procedure di gara per la cessione della Tirrenia, comprensiva della Siremar.

Con appositi Accordi di Programma sottoscritti le Regioni Toscana, Campania, Lazio e Sardegna, hanno dichiarato l'interesse ad acquisire, a titolo gratuito, le società regionali di navigazione Toremar, Caremar (1) e Saremar, impegnandosi ad avviare una procedura di privatizzazione del trasporto di cabotaggio marittimo regionale, nel territorio di competenza, nel rispetto della normativa e delle esigenze di pubblico servizio e contestuale affidamento del servizio da ricercare mediante gara unica ad evidenza pubblica europea.

Diversamente, l'Accordo di Programma sottoscritto tra il Governo e la Regione Siciliana evidenzia che quest'ultima non ha manifestato interesse a rilevare da Tirrenia, a titolo gratuito, la proprietà della società regionale di navigazione Siremar.

In relazione alla sottoscrizione di detti Accordi di Programma, Tirrenia ha dato corso alla formalizzazione del trasferimento (con efficacia dal 25 novembre 2009) delle società regionali Caremar, Saremar e Toremar rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna e Toscana, mentre Siremar è rimasta sotto il controllo totalitario della Tirrenia.

Nel quadro rappresentato, stante l'esigenza di approfondire e definire compiutamente, sotto il profilo normativo, regolamentare e procedurale – nonché in termini di compatibilità con l'ordinamento comunitario - le complesse problematiche dell'operazione, il processo di privatizzazione della Tirrenia non si è potuto realizzare nell'esercizio, come inizialmente previsto.

Per quanto concerne, comunque, gli adempimenti necessari all'avvio del processo di privatizzazione Fintecna aveva già provveduto, tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, a

(¹) La Regione Campania si è impegnata ad operare la successiva cessione gratuita alla Regione Lazio del ramo d'azienda relativo ai collegamenti marittimi del settore pontino; a sua volta, la Regione Lazio ha assunto il corrispondente impegno ad acquisire a titolo gratuito detto ramo d'azienda.

selezionare lo Studio Clifford Chance come consulente legale e la Unicredit Bank AG quale advisor finanziario dell'operazione.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione di Fintecna nella seduta del 24 novembre 2009 ha deliberato, in conformità alle disposizioni sopra menzionate, l'avvio della procedura volta all'alienazione dell'intera partecipazione azionaria detenuta in Tirrenia, unitamente alla controllata Siremar, e la pubblicazione - il 23 dicembre 2009 - dell'"Invito a manifestare interesse" sulla stampa nazionale ed estera.

Vale inoltre richiamare che Fintecna, nel corso dell'esercizio – tenuto conto della crisi dei mercati finanziari e delle "restrizioni" all'erogazione del credito da parte del sistema bancario, con negative ripercussioni sulle esigenze di finanziamento della Tirrenia - ha costantemente supportato la società nella valutazione ed individuazione degli opportuni interventi atti ad assicurare alla medesima una maggiore stabilità finanziaria.

Per quanto concerne la controllata Fincantieri sono state effettuate, nel corso dell'esercizio, accurate analisi volte ad individuare – tenuto conto delle condizioni dei mercati finanziari – le più idonee modalità per conseguire l'obiettivo del suo rafforzamento patrimoniale, in relazione all'esigenza di dotare la società delle risorse finanziarie necessarie a consentire la copertura dei fabbisogni connessi alle iniziative di investimento funzionali allo sviluppo delle attività e al rafforzamento strategico nell'ottica di preservarne nel tempo il valore per l'Azionista.

A riguardo, tenuto conto delle indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze circa l'opportunità di avvalersi del supporto di un consulente finanziario, sul finire dell'esercizio 2008, ad esito delle risultanze di specifica procedura di selezione, era stata individuata la BNP Paribas.

Il Consulente – analizzate e valutate le possibili opzioni anche mediante approfondita analisi di mercato – ha rappresentato l'assenza dei necessari presupposti per ottenere la migliore valorizzazione della Fincantieri tramite la quotazione in Borsa o il collocamento di una quota di minoranza presso investitori terzi.

Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, tenuto conto delle conclusioni e delle raccomandazioni formulate dal Consulente - di ricorrere, per quanto possibile, all'intervento degli attuali Azionisti, rimandando ad un momento di mercato maggiormente favorevole le opzioni alternative sopra indicate - ha pertanto accolto la proposta della Controllata di procedere al rafforzamento patrimoniale mediante un'operazione di aumento di capitale riservato agli attuali azionisti, quantificata in €/milioni 300, preso atto dei contenuti del Piano industriale 2009-2013 elaborato da Fincantieri e valutato dal Consulente anche in termini di

rendimento dell'investimento.

Nel quadro rappresentato, verificata la compatibilità dell'operazione a livello di normativa comunitaria, Fintecna ha proceduto all'integrale sottoscrizione delle azioni di propria spettanza per l'importo di Euro milioni 296,4.

Con riferimento alla Fintecna Immobiliare hanno assunto rilievo le valutazioni effettuate nel corso dell'esercizio in merito all'individuazione delle linee strategiche da perseguire al fine di consolidare il posizionamento competitivo della società.

Si ricorda che la Fintecna Immobiliare ha iniziato ad operare nel gennaio 2007 a seguito del conferimento, nell'ambito del progetto di societizzazione delle attività immobiliari del Gruppo, da parte della CimiMontubi e della Fintecna S.p.A. dei relativi rami d'azienda; nel corso dei primi anni di operatività la società ha focalizzato la propria attività su rilevanti iniziative, attuate prevalentemente attraverso partnership con operatori privati, relative a compendi immobiliari con potenzialità di valorizzazione rivenienti dai richiamati conferimenti, conseguendo significativi risultati.

Nel complesso l'attività realizzata negli anni 2007, 2008 e 2009 ha rispettato e, in alcuni casi migliorato, gli obiettivi originariamente prefissati nell'ambito del piano industriale a suo tempo elaborato.

Peraltro, l'attuale contesto macroeconomico in recessione ed il sopraggiungere della crisi del settore immobiliare si inseriscono come elementi di problematicità con riguardo ai tempi programmati per lo sviluppo delle iniziative.

Nel quadro rappresentato, venuta meno l'ipotesi di ingresso di Cassa Depositi e Prestiti nel capitale di Fintecna Immobiliare ed alla luce delle ulteriori verifiche effettuate, il Consiglio di Amministrazione Fintecna non ha ravvisato, nell'attuale fase di mercato, le condizioni per avviare iniziative finalizzate all'ingresso di soggetti privati nella compagine societaria della controllata Fintecna Immobiliare, valutando opportuno perseguire ipotesi di sviluppo e consolidamento del posizionamento competitivo, riservandosi di effettuare scelte strategiche di più ampio respiro - che, allo stato, comporterebbero più assunzione di rischi che realizzo di opportunità - in una fase evolutiva più favorevole dello specifico mercato.

La controllata Patrimonio dello Stato S.p.A. - società istituita ai sensi del D.L. 15 aprile 2002 n. 63, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 15 giugno 2002 n. 112, con la missione di gestire, valorizzare ed alienare il patrimonio dello Stato nel rispetto dei requisiti e degli scopi propri dei beni pubblici, trasferita a Fintecna dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel

novembre 2006 - ha proseguito le attività finalizzate alla dismissione dei beni in portafoglio, pur in presenza del non favorevole contesto di mercato.

Sono stati avviati di concerto con l'Azionista, Ministero dell'Economia e delle Finanze, approfondimenti in ordine alle prospettive strategiche ed all'eventuale ridefinizione del ruolo della società, stante l'avanzato processo di dismissione del patrimonio immobiliare a suo tempo conferito dallo Stato.

Per quanto concerne le istanze di ammissione allo stato passivo di Alitalia e di Alitalia Servizi presentate dalla Vostra Società - rispettivamente nel novembre 2008 e nel gennaio 2009 – in relazione ai crediti vantati nei confronti di dette società sottoposte ad amministrazione straordinaria, proseguono le relative udienze di accertamento disposte dal Giudice Delegato.

Nell'attuale fase, non è possibile formulare previsioni in ordine all'accoglimento delle istanze stesse, strettamente correlato agli esiti della procedura concorsuale.

In merito all'attività finalizzata alla dismissione di partecipazioni non strategiche, nel febbraio 2009 è stata formalizzata, sulla base di una specifica opzione di vendita, la cessione dell'intera partecipazione (9,445%) detenuta nel capitale sociale di Nuovi Cantieri Apuania S.p.A. al socio maggioritario Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

Per quanto concerne il presidio su realtà operative di minore rilievo (consorzi e società consortili), si rappresenta che nel corso dell'esercizio sono state chiuse le seguenti attività liquidatorie:

- il Consorzio Corimar S.c.a r.l. in liquidazione (Fintecna 10,714%) è stato cancellato dal Registro delle Imprese di Napoli in data 26 gennaio 2009;
- il Consorzio CON.SO.MI in liquidazione (Fintecna 88%) è stato cancellato dal Registro delle Imprese di Roma in data 20 maggio 2009;

sono stati altresì posti in liquidazione le seguenti società/consorzi:

- con efficacia dal 5 gennaio 2009 è stato posto in liquidazione il Consorzio Edinca (Fintecna 38,8%);
- con efficacia 5 gennaio 2009 è stato posto in liquidazione il Consorzio Edinsud (Fintecna 50%);
- in data 6 febbraio 2009 è stata posta in liquidazione la società IN.SAR. – Iniziative Sardegna S.p.A. (Fintecna 5,664%);

- in data 30 settembre 2009 è stato posto in liquidazione il Consorzio Agroroma (Fintecna 0,1%).

Inoltre, in data 29 ottobre 2009, l'assemblea dei soci ha deliberato la trasformazione della Bacino Cinque da società per azioni a società a responsabilità limitata in liquidazione (Fintecna 16%).

Si richiama infine, come evidenziato anche nel capitolo "Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio", che in data 26 gennaio 2010 sono state cedute a terzi le partecipazioni detenute nei Consorzi Edilsa, Edilsa Gorizia e Edilsa Udine (Fintecna 0,1% ciascuno).

Gestioni liquidatorie e/o a stralcio

□ Ex IGED

In adempimento al decreto legge del 30 dicembre 2008 la convenzione del 27 settembre 2004, integrata con atto aggiuntivo dell'8 novembre 2005 stipulati con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata prorogata al 30 giugno 2009.

Pertanto nel corso del primo semestre 2009 – come nei tre anni precedenti – Fintecna ha continuato ad operare congiuntamente al personale ex IGED espletando le attività proprie del mandato gestorio affidatole ai sensi delle Leggi 15 giugno 2002, n. 112 e 30 dicembre 2004 n. 311, adoperandosi alla ricognizione sulle problematiche prevalenti (contenzioso legale, aspetti contributivi del personale ex IGED, patrimonio immobiliare) e nella ricostruzione delle situazioni patrimoniali delle liquidazioni rientranti nel perimetro del mandato.

In linea con il Piano di attività predisposto al 30 giugno 2009 sono state chiuse ulteriori n. 9 liquidazioni c.d. "domestiche", restandone n. 60 delle complessive n. 135 ad inizio mandato.

Alla stessa data residuavano inoltre n. 3 liquidazioni c.d. "distinte" delle complessive n. 12 esistenti ad inizio mandato.

L'attività è cessata alla data 30 giugno 2009 in attuazione della legge n. 14 del 28 febbraio 2009 che ha stabilito il trasferimento alla società Fintecna o società da essa interamente controllata (successivamente individuata in Ligestra Due S.r.l.) dei rapporti in corso e delle cause pendenti nonché del patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009, gestiti in precedenza direttamente da Fintecna in virtù del mandato scaduto alla stessa data; da tale trasferimento sono esclusi i pregressi rapporti di lavoro e la gestione del relativo contenzioso.

L'insieme dei rapporti facenti capo agli Enti di cui sopra, dal 1° luglio sono dichiarati estinti e costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria.

A partire dal 1° luglio, pertanto, Ligestra Due S.r.l. ha iniziato l'attività in attesa che il Collegio dei periti verifichi la situazione patrimoniale di trasferimento ed effettui una stima dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito al fine della determinazione del corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento stesso.

Dal trasferimento sono esclusi i rapporti facenti capo alla LAM.FOR S.r.l. in liquidazione, al Consorzio Canale Milano Cremona Po in liquidazione, all' Ente Nazionale Cellulosa e Carta (E.N.C.C.), per i quali Ligestra Due S.r.l. ha assunto dal 1° luglio 2009 le funzioni di liquidatore.

□ **Ligestra**

Dopo un esercizio 2008 essenzialmente finalizzato alla focalizzazione delle principali problematiche rivenienti dai patrimoni facenti capo all'ex Gruppo Efim, nel corso del 2009 l'attività della Ligestra ha riguardato essenzialmente la ricerca delle soluzioni più opportune per risolvere le complesse problematiche acquisite. Ciò con riferimento sia a quelle tipiche del processo di liquidazione dei patrimoni ex Efim, che a quelle svolte in qualità di commissario liquidatore delle procedure riguardanti le società in liquidazione coatta amministrativa.

L'andamento della gestione per l'esercizio in esame è descritta nel capitolo "Andamento delle principali Società partecipate".

Contenzioso

L'esercizio è stato caratterizzato dalla prosecuzione delle attività di "gestione" delle molteplici vertenze, che si è sviluppata sia nell'assistenza ai legali patrocinanti per il miglior esito dei giudizi, sia nella ricerca e finalizzazione di soluzioni transattive. Gli specifici connotati di criticità delle residue vertenze, in genere molto risalenti, hanno in concreto ostacolato un più vasto perfezionamento di soluzioni conciliative, pur essendosi sviluppati molteplici contatti in tale direzione, che non sono sfociati in altrettanti accordi, essenzialmente per la distanza delle rispettive posizioni economiche. Si è comunque ottenuta una contrazione del numero dei giudizi in essere. Anche per il trascorso esercizio, quindi, si può registrare la definizione di vertenze da lungo tempo in corso, sia ad esito di accordi transattivi, raggiunti in presenza di adeguati

elementi di opportunità giuridica nonché di convenienza economica per la Società, sia ad esito di definizione giudiziale.

E' proseguita inoltre, la gestione del contenzioso riveniente dalla fusione per incorporazione della Servizi Tecnici S.p.A. in liquidazione, il cui monitoraggio, unitamente a quello sull'andamento delle commesse in chiusura, è iniziato nel corso del 2008.

Si rammenta, al riguardo, che le attività ereditate dalla Servizi Tecnici afferiscono essenzialmente a diverse aree di intervento dove la Società operava quale concessionaria di Amministrazioni Pubbliche per la realizzazione di lavori di ristrutturazione/costruzione di Uffici Pubblici (Caserme per i Carabinieri, la Polizia e la Guardia di Finanza, Palazzi di Giustizia, Uffici Postali e Edifici Penitenziari) in numerosi comuni d'Italia.

In particolare, tali attività riguardano sia la cura degli adempimenti tecnico amministrativi propedeutici all'ottenimento dei collaudi dei vari interventi in concessione, sia il monitoraggio del rilevante contenzioso ancora pendente.

Quest'ultimo si riferisce sia a vertenze "a monte", relative cioè ai rapporti con gli enti concedenti, sia, in misura prevalente, a controversie "a valle", relative cioè ai rapporti con le imprese e/o associazioni temporanee di imprese appaltatrici dei lavori, che hanno avanzato richieste economiche a vario titolo nell'esecuzione degli interventi.

Dal punto di vista quantitativo, si evidenzia che il numero complessivo delle vertenze in essere al 31.12.2009 ascende a 1.062 (al 31.12.2008 erano 1.107) di cui 458 costituite da cause di natura giuslavoristica (erano 477) e le restanti 604 (erano 630) da giudizi civili, arbitrali, amministrativi e fiscali. Con riguardo a quest'ultimo dato (che, peraltro, incide sul complessivo aggregato), va segnalato che quanto consuntivato al 31.12.2009 ricomprende i contenziosi riferibili alle società incorporate nonché quelli facenti capo a società medio tempore "privatizzate" e gestiti dalla Fintecna in forza di manleve contrattuali.

Le vertenze passive sono assistite da congrui stanziamenti al fondo rischi di riferimento.

Nell'ambito del quadro generale delineato, si fornisce di seguito una sintetica informativa in merito alle principali controversie concluse nell'esercizio 2009 e su quelle tutt'ora in corso.

Controversie definite

Contenzioso Fallimento Arianna

Il giudizio veniva promosso nel 1993 dalla Curatela del Fallimento della società Arianna

S.p.A. nei confronti della Cogne S.p.A. in liq. (oggi Fintecna S.p.A.) per ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fallimentare, del pagamento eseguito da Arianna S.p.A. in favore della società convenuta. La Curatela basava tale richiesta sul fatto che il pagamento era stato effettuato dalla società nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e che, a tale epoca, la Cogne – beneficiaria del pagamento – aveva piena coscienza dello stato di insolvenza della società Arianna.

A seguito di un lungo iter processuale, il giudizio di primo grado si concludeva con la sentenza del Tribunale di Vicenza, che revocava il pagamento suddetto, condannando Fintecna a restituire alla Curatela Fallimentare la somma incassata, oltre interessi legali e spese di lite.

Fintecna, al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, dava seguito al pagamento di quanto statuito nella sopracitata sentenza procedendo al versamento della somma, con espressa riserva di ripetere le suddette somme in caso di esito positivo del giudizio di appello.

Il giudizio di secondo grado si concludeva con sentenza della Corte d'Appello di Venezia, che confermava la sentenza impugnata e condannava Fintecna al pagamento delle spese di lite.

Alla luce dell'esito negativo dei due gradi di giudizio, Fintecna riteneva insussistenti i presupposti (profili di legittimità e/o difetti di motivazione) per proporre ricorso dinanzi la Corte di Cassazione.

Per il credito in questione, è stata presentata domanda di insinuazione tardiva al passivo del fallimento ex art. 101 legge fallimentare dinanzi al Tribunale di Vicenza.

❑ **Contenzioso SIT - ISPA**

Nel corso dell'anno 2009 è stata definita transattivamente la controversia con SIT e ISPA. La vicenda originava dalla cessione da parte di Italsider (oggi Fintecna) a SIT di un credito vantato nei confronti di ISPA. Ad esito dell'insolvenza del debitore ceduto ISPA, SIT lo conveniva in giudizio unitamente ad Italsider.

Nel corso del giudizio d'appello si concretizzavano idonei presupposti per pervenire ad una comune soluzione conciliativa.

L'accordo che è stato poi raggiunto ha comportato il pagamento da parte di Fintecna a SIT di un importo pari a circa il 15% del credito trasferito e garantito ai sensi dell'art. 1266 c.c., con l'assunzione dell'impegno da parte di SIT a proseguire il procedimento d'appello nei confronti del debitore ceduto nell'ottica di conseguire il recupero delle spettanze e

riversare a Fintecna – fino al limite dell'ammontare ricevuto transattivamente – l'importo che le dovesse esser riconosciuto dall'eventuale accoglimento della domanda.

Il contenzioso in argomento era presidiato in bilancio da uno specifico fondo nell'ambito del quale il corrispettivo pagato ha trovato ampia copertura.

Evoluzione dei contenziosi in corso

□ **Contenzioso Cucciniello**

La vicenda trae origine dalle disposizioni di cui all'art. 47 della legge 14.4.1975 n. 103, che stabiliva il trasferimento di diritto all'IRI (a decorrere dal 1° dicembre 1974) delle azioni RAI detenute da soggetti privati. Il relativo indennizzo agli aventi diritto era stabilito sulla base del valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio 1973.

Il sig. Nando Cucciniello, titolare di un discreto numero di azioni, citava la RAI dinanzi al Tribunale di Roma, contestando la congruità dell'indennizzo e impugnando la delibera con cui l'assemblea della RAI aveva approvato il bilancio di esercizio 1973. Nel giudizio interveniva IRI S.p.A., in qualità di controllante della RAI.

Il Tribunale, nel luglio del 2000, accoglieva la domanda del Cucciniello, dichiarando la nullità della delibera dell'assemblea RAI del 26.4.1974 nella parte in cui approvava il bilancio chiuso al 31.12.1973.

Nel 2001 RAI e IRI in liq. appellavano la sentenza di primo grado, ma nel 2003 la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale.

RAI e Fintecna (subentrata a IRI a seguito di fusione per incorporazione di quest'ultima) proponevano separati ricorsi in Cassazione, poi riuniti in un unico giudizio.

Da ultimo, la Corte di Cassazione, nel 2007, rigettava i ricorsi di RAI e Fintecna, stabilendo la redazione di un nuovo progetto di bilancio per l'esercizio 1973 da sottoporre all'assemblea degli azionisti, che lo approvava in data 24.6.2008.

Sulla base delle nuove risultanze contabili è stato rideterminato l'indennizzo spettante al Cucciniello; la Fintecna, intendendo estinguere l'obbligazione, ha attivato la procedura di offerta reale, al fine di ottenere l'effetto liberatorio di cui all'art. 1210 c.c. ed ha poi instaurato il giudizio di convalida dell'offerta reale presso il Tribunale di Varese.

Il sig. Cucciniello si è costituito eccependo l'illegittimità della determinazione dell'indennizzo da parte di Fintecna, asserendo che il criterio adottato – ancorché calcolato sulla base del "nuovo" bilancio 1973 – darebbe luogo ad un importo inadeguato

e simbolico, in violazione dell'art. 42 Cost., che prevede che l'indennizzo sia equo.

I legali del Cucciniello, pertanto, hanno eccepito l'incostituzionalità dell'art. 47 della legge n. 107/1975, laddove non prevede che l'indennizzo sia rapportato al valore effettivo delle azioni. Al riguardo si è in attesa delle decisioni del Tribunale competente.

□ **Contenzioso Ceas (Turchia)**

Si ricorda che la controversia fu a suo tempo attivata dalla Italstrade per recuperare i crediti ed i danni subiti, per importi di assoluto rilievo, conseguenti ai lavori eseguiti per conto della Ceas per la realizzazione dell'impianto idroelettrico di Berke. Ad esito della sentenza di primo grado, emessa dalla Corte Commerciale di Adana (Turchia) nel gennaio del 2009, con cui il giudice di *prime cure* ha riconosciuto in parte le ragioni di Fintecna rigettando, di fatto, quasi integralmente le riconvenzionali di controparte, sia Ceas che Fintecna hanno interposto gravame. Fintecna, peraltro, ha provveduto a porre in esecuzione la pronuncia, coltivando, nel contempo, iniziative volte ad una definizione conciliativa della controversia.

□ **Contenzioso contro l'Ing. Picalarga**

Nel corso dell'esercizio 2004, il Tribunale di Roma condannava Fintecna a corrispondere in favore degli eredi dell'Ing. Marcello Picalarga (deceduto nelle more del giudizio) importi significativi a titolo di lucro cessante e di risarcimento danni per la mancata realizzazione di iniziative industriali e commerciali avviate negli anni '70-'80 tra l'incorporata FMI-Mecfond ed il citato professionista.

Ritenuti fortemente censurabili i contenuti della citata pronuncia, Fintecna ha interposto gravame davanti alla Corte di Appello di Roma, chiedendo (e ottenendo) la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di *prime cure*.

In apertura del corrente esercizio è stata depositata la CTU che, nei contenuti, ridimensiona in misura significativa le pretese di controparte.

□ **Contenzioso contro l'Impresa Ernesto Frabboni e la Salcor S.r.l.**

L'Impresa Ernesto Frabboni, nel dicembre del 1994, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Società Sistemi Urbani per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per l'asserito inadempimento della società convenuta all'impegno di affidarle in appalto la realizzazione di una complessa operazione immobiliare in Roma.

In corso di causa (2001), da un lato si è costituita in giudizio la Salcor S.r.l. in qualità di